

PNRR
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*
Componente C4 *Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica*
Investimento 4.4 *Investimenti in fognatura e depurazione*

Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022
relativo all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"

FAQ
(versione del 26.09.2022)

1. *Finanziabilità/ammissibilità interventi*

QUESITO	RISPOSTA
<p>Si chiede se si possono proporre interventi relativi ad agglomerati inferiori a 2000 AE che scaricano, previo trattamento appropriato in acque dolci e nel dettaglio in corpo idrico superficiale, in conformità a quanto indicato dall'art.7 della Direttiva 91/271/CEE.</p>	<p>Rispetto al carico generato dell'agglomerato, si rappresenta che nel DM 191/22 non è prevista alcuna soglia. In linea teorica sono quindi finanziabili anche interventi che servono agglomerati con un carico generato inferiore ai 2000 A.E. fermi restando tutti gli altri criteri di ammissibilità, compreso quello della soglia economica di un milione di Euro.</p>
<p>Si chiede se è possibile che un intervento candidato all'investimento 4.4 del PNRR possa essere cofinanziato con altri fondi in particolare con fondi comunitari (ad esempio a valere sul POR 2021- 27). In caso affermativo, la quota di cofinanziamento può essere espressa in termini di valore percentuale dell'importo totale dell'intervento ovvero solo in termini assoluti?</p>	<p>In linea generale, il cofinanziamento con fondi diversi dal PNRR (o "cumulo", inteso come sinergia tra diverse fonti finanziarie) è possibile, purché si tratti di un finanziamento di diverse quote di costo dello stesso investimento e non si vada a finanziare due volte la stessa voce di costo o lo stesso progetto (in quanto in questo caso si ricadrebbe nel c.d. "doppio finanziamento"). Nel caso specifico, il DM 191/2022 di riparto delle risorse specifica, nei criteri di ammissibilità della proposta (pag. 16), che, ai fini dell'ammissibilità gli interventi proposti non devono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi comunitari per i medesimi interventi. In caso di macro progetti possono essere ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.2) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi del progetto sia da fondi PNRR di cui al presente decreto che da tariffa del Servizio Idrico Integrato. <p>Pertanto, in assenza di specifico divieto, si ritiene possibile rispondere in senso affermativo alla</p>

	<p>domanda, stanti le condizioni ed i limiti sopra indicati.</p> <p>Per quanto riguarda l'espressione della quota di cofinanziamento, questo va espresso in Euro.</p>
<p>Dal punto di vista delle tempistiche si chiede se sono ammissibili interventi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Abbiamo aggiudicazione gara non precedente al 01/02/2020; o Abbiamo un livello di progettazione almeno definitivo, anche se non formalmente approvato, ma già firmato da un professionista abilitato; o Prevedano la firma del verbale ultimazione lavori entro il 31/03/2026 (non sono necessari i collaudi). Fa fede la firma del verbale di ultimazione lavori anche per il raggiungimento del target al 30/06/2024. 	<p>Si dà risposta affermativa a tutti e tre i punti sollevati.</p>
<p>In relazione al DM 191 del 17/05/2022 Allegato 1 "Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni" - lettera j) "rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui e industriali": Si richiede se sono finanziabili, oltre alle opere eseguite all'interno degli impianti di depurazione, anche le opere accessorie allo stesso intervento, poste all'esterno degli impianti, come ad esempio condotte di trasporto dell'acqua depurata verso le aree da irrigare e/o industriali.</p>	<p>Opere quali quelle descritte sono finanziabili esclusivamente se sono accessorie rispetto all'intervento complessivo che deve contribuire al raggiungimento dei target e se tali opere rientrano nella gestione del Servizio Idrico Integrato.</p>
<p>Si chiede se gli incentivi previsti da PNRR per un'attività di rifacimento fognature è destinata anche alle imprese oppure è una misura rivolta solamente agli operatori (regioni/comuni/MM Spa...)</p>	<p>Con riferimento all'investimento in oggetto i <u>Soggetti attuatori sono esclusivamente pubblici</u>, fermo restando che l'implementazione degli interventi potrà avvenire attraverso il coinvolgimento di soggetti realizzatori individuati nel rispetto della normativa vigente per gli appalti pubblici.</p>
<p>Si chiedono informazioni sull'ammissibilità o meno di interventi sulla rete fognaria di adeguamento degli sfioratori. Visto che la 91/271 nell'Allegato I richiama espressamente il tema (vedi anche note a piè di pagina dello stesso allegato), a parere del MITE tali interventi sono da ritenersi ammissibili con fondi PNRR?</p>	<p>Premesso che tali interventi devono contribuire al target e che devono rientrare in uno dei tre criteri di priorità di cui al punto 1.a dell'allegato al DM 191/22, è una tipologia di progetto ammissibile.</p>
<p>Chiarimento sulla possibilità di finanziare anche più sottointerventi con CUP e collocazioni territoriali diverse, accorpandoli in un unico intervento che raggiunga la taglia finanziaria minima.</p>	<p>Si risponde in senso negativo. È possibile, al contrario, prevedere il finanziamento di un intervento che si colloca all'interno di un macro-progetto.</p>
<p>Chiarimento se eventuali contributi derivanti da Certificati Bianchi del GSE debbano considerarsi come finanziamento aggiuntivo non compatibile con PNRR.</p>	<p>I contributi derivanti dai certificati bianchi GSE non costituiscono un costo rendicontabile ed ammissibile nell'ambito dell'investimento PNRR</p>
<p>Si chiede se è possibile inserire nella "lista degli interventi ulteriori", interventi inseriti nella Tabella B</p>	<p>Si possono inserire gli interventi che la regione ha segnalato per il DPCM ricognizione interventi</p>

<p>della bozza di d.p.c.m. “Ricognizione degli interventi ai sensi dell’art. 4, comma 4 – seppies del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modifiche della legge 14 giugno 2019, n.55.</p>	<p>essendo questi interventi finalizzati alla risoluzione del contenzioso comunitario, premesso che tali interventi devono contribuire al raggiungimento dei target associati all’Investimento PNRR.</p>
<p>I due cronoprogrammi (dei tempi e finanziario) della scheda partono dal 2021, come mai se si parla di interventi avviati” a partire dal 01/02/2020”?</p> <p>a. Nel caso in cui inserisca un intervento con inizio lavori nel 2020 (post 01/02/2020) nei cronoprogrammi le fasi progettuali (con le relative spese) pre 01/02/2020 non vanno inserite?</p> <p>b. Le fasi si possono far partire dall’inizio lavori, se questo è datato 2020? O si deve riportare anche le altre fasi precedenti descritte nella scheda (prog. Definitiva, prog. Esecutiva, acquisizione di pareri di natura ambientale, acquisizione aree, pubblicazione bando, aggiudicazione e contratto)?</p> <p>Si evidenzia che scheda è riportato che “le fasi principali che devono essere almeno indicate sono:...”</p>	<p>Si conferma che gli interventi da candidare devono essere avviati a partire dal 1° febbraio 2020; tale condizione può essere interpretata in termini di aggiudicazione dell’appalto (che dovrà avvenire successivamente al 1° febbraio 2020), anche qualora il progetto fosse già oggetto di un primo e provvisorio decreto di finanziamento; non sono in ogni caso da ritenersi ammissibili le eventuali spese sostenute anteriormente alla data del 1° febbraio 2020. Si considerano ammissibili solo i costi sostenuti a partire dalla fase realizzativa dell’intervento: non si prendono pertanto in considerazione i costi sostenuti nelle fasi dell’affidamento, della realizzazione e dell’approvazione dei diversi livelli di progettazione necessari ad arrivare alla pubblicazione di gara. Nel caso di aggiudicazione dell’appalto successiva al 1° febbraio 2020 ma anteriore al 2021 sarebbe necessario aggiungere le colonne relative al 2020 modificando i file editabili caricati sulla pagina del MiTE dedicata al DM 191/22 per includere la fase di aggiudicazione anteriormente al 1° trimestre 2021. La stessa non deve invece essere compilata considerando anche spese sostenute/fasi espletate prima del 1° febbraio 2020. Si ribadisce in ogni caso che la condizione da verificare a partire dal 01/02/2020 non attiene agli “importi ammessi a contributo” ma allo stato di avanzamento della misura.</p>
<p>Si chiede un chiarimento del rispetto <u>se interventi già in corso o con gare già aggiudicate</u> che rispettano tutti i requisiti del DM salvo l’assenza nei bandi di aggiudicazione del rispetto dei principi trasversali, con particolare riferimento a quelli di occupazione giovanile e di parità di genere (cfr. DIM 7/12/21). <u>Si propone di rendere ammissibili gli investimenti le cui gare di appalto siano state aggiudicate prima del 13/7/2021</u>, data della decisione di esecuzione da parte del Consiglio dell’Unione in cui è stato approvato il PNRR proposto dall’Italia.</p>	<p>Nel caso di interventi già in corso, ad esempio con iniziative pubblicate senza verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR, è possibile “sanare” successivamente tale condizione nelle gare d’appalto o ordini diretti successivi. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nel caso in cui la PA lanci un appalto specifico può inserire i requisiti relativi al rispetto dei principi trasversali (es. art. 47 DL 77, DNSH) nell’invito a presentare le offerte; · nel caso in cui la PA proceda con un ordine diretto, i requisiti possono essere inseriti di volta in volta nelle successive lettere di attivazione. In particolare, la PA che emette tali lettere deve includere le indicazioni puntuali nel template del Piano dei Fabbisogni inviato al fornitore per descrivere i servizi richiesti. <p>Nel caso in cui le gare d’appalto siano già state aggiudicate, sarà effettuata una verifica di coerenza complessiva del progetto e delle relative opere in</p>

	<p>corso di realizzazione con i requisiti del target M2C4-36, nello specifico, ed in generale con gli ulteriori requisiti previsti per il PNRR (es. conclusione entro l'orizzonte temporale previsto dal Piano, altri target dell'intervento, principi trasversali, ecc.); in mancanza di tali requisiti i progetti non potranno essere ammessi a finanziamento.</p> <p>I progetti in corso, che possono essere ammessi a finanziamento stanti le condizioni sopra indicate, devono essere avviati successivamente al 1° febbraio 2020, data indicata nel regolamento UE 241/2021; non rileva in tal senso la data del 13/07/2021.</p>
<p>In relazione al DM 191 del 15/05/2022 Allegato 1 comma 1) "Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni" - lettera b) "interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020. Sono ammissibili anche gli interventi non ancora avviati che costituiscono lotti funzionali di un macro-progetto avviato in precedenza purché gli stessi siano avviati a partire sempre dal 1° febbraio 2020": Si richiede se l'avvio si riferisce all'inizio dei lavori oppure ad un altro step relativo all'esecuzione dell'opera (es. pubblicazione bando, progettazione preliminare, ecc)?</p>	<p>La condizione che gli interventi da candidare siano avviati a partire dal 1° febbraio 2020 può essere interpretata in termini di aggiudicazione dell'appalto (che dovrà avvenire successivamente al 1° febbraio 2020), anche qualora il progetto fosse già oggetto di un primo e provvisorio decreto di finanziamento.</p> <p>Non sono da ritenersi ammissibili le eventuali spese sostenute anteriori alla data del 1° febbraio 2020, in quanto si considerano ammissibili solo i costi sostenuti a partire dalla fase realizzativa dell'intervento (non si prendono pertanto in considerazione i costi sostenuti nelle fasi dell'affidamento, della realizzazione e dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione necessari ad arrivare alla pubblicazione di gara).</p>
<p>Premesso che la programmazione finanziaria già avviata per l'Ambito territoriale ottimale della Sardegna ha individuato e assegnato, da tempo, per ciascuno degli agglomerati ancora non conformi interessati dai contenziosi comunitari (PI 2014/2059 e PI 2017/2181), le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi sistemi fognari depurativi, previsti dalla pianificazione regionale, o per l'adeguamento dei sistemi esistenti ai dettami della Direttiva 91/271/CEE, attraverso specifiche linee di intervento a valere su diverse fonti di finanziamento (quali Fondi Statali FSC 2000-2006, 2007-2013 di competenza regionale, confluiti integralmente nella sezione ordinaria del nuovo PSC, Risorse liberate ex fondi POR 2000-2006, Fondi Regionali, Fondi da Tariffa del S.I.I. regionale, ecc), alcuni interventi, già ricompresi in detti atti programmatori, sono oggi tuttavia caratterizzati da deficit finanziari più o meno significativi, che ne pregiudicano l'attuazione e, di conseguenza, il superamento del contenzioso con la CE. Tutto ciò premesso, si chiede se, ai sensi del DM n. 191 del 17 maggio 2022, sia ammissibile avanzare delle proposte di intervento che prevedano la copertura del solo fabbisogno finanziario aggiuntivo, a valere sui fondi del PNRR Investimento 4.4, per gli interventi già avviati e, in parte, finanziati con altre risorse, così come sopra descritto. In alternativa, si chiede se sia ammissibile, previa adozione di atti di defianziamento e riprogrammazione delle risorse</p>	<p>In linea generale, il cofinanziamento con fondi diversi dal PNRR (o "cumulo", inteso come sinergia tra diverse fonti finanziarie) è possibile, purché si tratti di un finanziamento di diverse quote di costo dello stesso investimento e non si vada a finanziare due volte la stessa voce di costo o lo stesso progetto (in quanto in questo caso si ricadrebbe nel c.d. "doppio finanziamento"). Nel caso specifico, il DM 191/2022 di riparto delle risorse specifica, nei criteri di ammissibilità della proposta (pag. 16), che, ai fini dell'ammissibilità gli interventi proposti <u>non</u> devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aver ottenuto un finanziamento a valere su fondi comunitari per i medesimi interventi. In caso di macro progetti possono essere ammessi a finanziamento gli ulteriori lotti non ancora destinatari di risorse in ottemperanza al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241. 2) avere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi del progetto sia da fondi PNRR di cui al presente decreto che da tariffa del Servizio Idrico Integrato. <p>Pertanto, con riferimento alle domande specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la prima domanda (ammissibilità di proposte di intervento che prevedano la

<p>finanziarie già destinate ad alcuni interventi volti alla risoluzione delle procedure di infrazione, da destinare alla copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo di altri interventi, avanzare proposte di ri-finanziamento, a valere sui fondi del PNRR Investimento 4.4, per la copertura integrale degli interventi defianziati</p>	<p>copertura del solo fabbisogno finanziario aggiuntivo, a valere sui fondi del PNRR Investimento 4.4, per gli interventi già avviati e, in parte, finanziati con altre risorse) si risponde in senso affermativo nel rispetto di quanto descritto al punto 1) del sopra esposto punto elenco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla seconda domanda si risponde in senso affermativo stante l'obbligo del defianziamento dalle fonti finanziarie originarie, al fine di non incorrere nel cd. "doppio finanziamento"; per poter essere ammesse a finanziamento, tali progettualità dovranno inoltre rispettare tutti i requisiti PNRR generali (es. misura avviata dopo il 1 febbraio 2020, principi trasversali) e specifici previsti dal DM 191/2022 per la misura in oggetto, compreso il contributo al conseguimento del target associato alla misura.
<p>Si chiede se siano ammissibili a finanziamento anche le opere necessarie per eventuali compensazioni energetiche qualora attuate sugli impianti finali di depurazione (pannelli fotovoltaici, cogenerazione biogas) o comunque in altra parte del medesimo bacino collettato (riabilitazione reti dalle infiltrazioni); in caso affermativo se possono essere utilizzati per tali adeguamenti livelli di progettazione adeguati a tipologie di affidamento semplificate (forniture e servizi). Nel caso si propone di descriverli nella scheda con tale specificazione.</p>	<p>Si risponde in senso affermativo; è però necessario che le relative spese siano accessorie rispetto ad un intervento che contribuisca al raggiungimento dei target dell'investimento.</p>

2. *Finanziabilità interventi – Finestra temporale*

QUESITO	RISPOSTA
<p>Nel caso in cui inserisca un intervento con inizio lavori nel 2020 (post 01/02/2020) nei cronoprogrammi le fasi progettuali (con le relative spese) pre 01/02/2020 non vanno inserite?</p>	<p>Si, è corretto.</p>
<p>Cosa si intende per "interventi avviati a partire dal 01/02/2020"? Inizio progettazione, inizio lavori o entrambi i casi?</p>	<p>La condizione che gli interventi da candidare siano avviati a partire dal 1° febbraio 2020 può essere interpretata in termini di aggiudicazione dell'appalto (che dovrà avvenire successivamente al 1° febbraio 2020), anche qualora il progetto fosse già oggetto di un primo e provvisorio decreto di finanziamento. Non sono da ritenersi ammissibili le eventuali spese sostenute anteriori alla data del 1° febbraio 2020, in quanto si considerano ammissibili solo i costi sostenuti a partire dalla fase realizzativa dell'intervento; non si prendono pertanto in considerazione i costi sostenuti nelle fasi</p>

	dell'affidamento, della realizzazione e dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione necessari ad arrivare alla pubblicazione di gara.
I due cronoprogrammi (dei tempi e finanziario) della scheda partono dal 2021, come mai se si parla di interventi avviati” a partire dal 01/02/2020”?	Così come strutturate, le tabelle prevedono la ricognizione delle tempistiche per le fasi esclusivamente dal 2021. Se necessario si chiede di aggiungere le colonne relative al 2020 modificando i file editabili caricati sulla pagina del MiTE dedicata al DM 191/22.

3. Spese ammissibili / Costi

QUESITO	RISPOSTA
Gli importi ammessi a contributo sono solo quelli sostenuti a partire dal 01/02/2020?	La condizione che gli interventi da candidare siano avviati a partire dal 1° febbraio 2020 può essere interpretata in termini di aggiudicazione dell'appalto (che dovrà avvenire successivamente al 1° febbraio 2020), anche qualora il progetto fosse già oggetto di un primo e provvisorio decreto di finanziamento. Non sono da ritenersi ammissibili le eventuali spese sostenute anteriori alla data del 1° febbraio 2020, in quanto si considerano ammissibili solo i costi sostenuti a partire dalla fase realizzativa dell'intervento (non si prendono pertanto in considerazione i costi sostenuti nelle fasi dell'affidamento, della realizzazione e dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione necessari ad arrivare alla pubblicazione di gara).
In relazione al DM 191 del 17/05/2022 Allegato 1 "Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni" - lettera i) "essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale) pena la possibilità di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio generale": Si richiede se le spese relative all'investimento volto ad installare un sistema di produzione di energia autonomo siano da considerarsi spese ammissibili.	Tali spese sono ammissibili, fornendo un contributo al cd tagging climatico. È però necessario che tali spese siano accessorie rispetto ad un intervento che contribuisca al raggiungimento dei target dell'investimento.
In relazione al DM 191 del 17/05/2022 Allegato 1 "Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni" – lettera i) "essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale) pena la possibilità di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tale principio	Le spese di realizzazione di sistemi di autoproduzione sono ammissibili se forniscono un contributo significativo al cd tagging climatico. Nel caso di "manutenzioni straordinarie" queste sono eleggibili solo se forniscono un contributo al tagging climatico, e quindi se queste manutenzioni si configurino quali revamping, incrementando quindi la produzione energetica rispetto allo status quo.

<p>generale”: Si richiede se le spese relative all’investimento volto ad installare un sistema di produzione di energia autonomo debbano avere un ambito realizzativo ed un contenuto definito. In particolare, si chiede se possono essere considerati elegibili: la realizzazione di pannelli fotovoltaici e loro eventuale ubicazione (es. all’interno dell’impianto di depurazione), e le manutenzioni straordinarie su impianti di autoproduzione di energia elettrica con biogas all’interno dell’impianto di depurazione.</p>	<p>In ogni caso è necessario che tali spese siano accessorie rispetto ad un intervento che contribuisca al raggiungimento dei target dell’investimento.</p>
<p>In relazione al DM 191 del 17/05/2022, sezione 2.3 "Sezione Finanziaria: Quadro economico dell'intervento per tipologia di spesa": Si richiede specifica circa gli elementi che sottendono la dicitura "Spese di Missione".</p>	<p>Per “spese di missione”, si intendono le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal personale e connesse all’intervento.</p>
<p>Chiarimento sul fatto che l'importo dell'intervento da riportare debba/possa già tener conto dell'adeguamento prezzi in base all'aumento delle materie prime.</p>	<p>L’importo dell’intervento dovrebbe essere calcolato in base al livello dei prezzi al momento della presentazione della proposta progettuale, mentre non è possibile includere prezzi aumentati sulla base di stime relative a previsioni future.</p>
<p>Esiste una declaratoria delle spese ammissibili? Per “spese generali” cosa si intende?</p>	<p>Non esiste al momento una declaratoria di tutte le spese ammissibili, alcune informazioni di dettaglio sono in ogni caso contenute nelle note a piè di pagina in calce al quadro economico nella sezione 2.3. Con “spese generali” si intendono le spese che non sono o non possono essere collegate direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica. Come indicato a pag. 28 del DM, per il calcolo delle spese generali si evidenzia la possibilità di applicare le opzioni di costo semplificato previste dal Reg. (UE) 1060/2021, art. 54 (richiamato dall’art. 10 comma 4 del dl 121/21). Nel caso in esame le spese generali (costi indiretti) del progetto sono calcolati con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi diretti ammissibili del progetto.</p>
<p>Le voci del quadro economico di progetto ad es. spostamento sottoservizi o imprevisti, dove si allocano nel quadro della sezione 2.3 della scheda?</p>	<p>Per quanto concerne le voci “spostamento di sottoservizi” o “imprevisti”, si conferma che le stesse non sono esplicitate nel quadro economico dell’intervento nella sezione 2.3 della scheda progettuale, ed andranno quindi ricomprese nelle tipologie presenti. È comunque facoltà dell’amministrazione, in qualità di stazione appaltante, includerle all’interno del quadro economico relativo alla gara di appalto per i lavori, in coerenza con quanto previsto con il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p>
<p>L’importo dell’intervento non sarà quello effettivo ma solo l’importo ammissibile a contributo?</p>	<p>Se ci si riferisce al dato da inserire nella sezione 2.2 (pag. 26) è corretto (ad es. non bisogna includere</p>

	eventuali spese sostenute prima del 1° febbraio 2020 e spese coperte da eventuali cofinanziamenti).
<p>Si chiede dove possano essere esposte le spese per personale interno che un gestore, attuatore dell'intervento, intenderebbe sostenere per l'impiego di proprio personale in attività progettuali o di direzione lavori, posto che le note alla tabella della sezione 2.3 Quadro economico e le richiamate circolari del Ragioniere Generale dello Stato (RGS) indicano la voce "Costi di personale" come riferibile a costi per personale appositamente assunto dalle amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR, dunque non applicabili al caso di specie.</p>	<p>In base a quanto previsto dalla circolare MEF-RGS 4/2022, non è possibile finanziare spese relative al personale interno delle amministrazioni titolari di interventi PNRR; è possibile esclusivamente spendere costi per personale appositamente assunto per lavorare sugli interventi del Piano (a tempo determinato o esperti esterni)</p>
<p>Con riferimento al Quadro Economico della Sezione Finanziaria della Scheda di Progetto, si chiede di esplicitare quali sono i costi che possono essere caricati nella voce "spese generali" e in quali delle voci previste, sia corretto imputare le somme per imprevisti, del Quadro economico dell'intervento. Alla luce dei chiarimenti resi durante la riunione del 26 luglio p.v., abbiamo inteso che:- le spese generali di cui alla Sezione finanziaria 2.3 della scheda allegata al bando, sarebbero diverse da quelle riportate nel Quadro Economico del progetto di realizzazione dell'opera. Si tratta di spese generali di tipo amministrativo gestionale, in linea con quanto riferito durante la riunione del 26 p.v., che non riguardano l'esecuzione dell'opera ma sono legate a costi indiretti/attività amministrative che vengono finanziate a PNRR senza produrre documentazione a supporto. Come riportato nelle note a pag. 21 della Gazzetta Ufficiale. n. 145 del 23/06/2022, queste spese generali sono costi indiretti ammissibili che "possono essere calcolati con un tasso forfettario del 7% applicati sui costi diretti ammissibili del progetto"- Per gli imprevisti invece, si è inteso che vadano ripartiti tra le prime due voci del QE, "investimenti infrastrutturali" e "investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature", in modo proporzionale ai relativi importi così come desunti dal Computo Metrico dell'opera. - Nella voce "spese per servizi esterni" sarebbero da caricare tutte le voci di QE dell'opera afferibili a progettazione/archeologia/CCT/collaudi/commissioni di gara etc.</p>	<p>Con "spese generali" si intendono le spese che non sono o non possono essere collegate direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica. Nel caso in specie le spese generali (costi indiretti) del progetto sono calcolate con un tasso forfettario del 7 % applicati sui costi diretti ammissibili del progetto.</p> <p>Per quanto concerne la voce "imprevisti", la stessa non è inclusa nel quadro economico dell'intervento nella sezione 2.3 della scheda progettuale. È comunque facoltà dell'amministrazione, in qualità di stazione appaltante, includerla all'interno del quadro economico relativo alla gara di appalto per i lavori, in coerenza con quanto previsto con il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p> <p>Per quanto concerne la categoria "Spese per servizi esterni", è possibile includervi ad es. spese per servizi di consulenza specialistica che siano finalizzate alla concreta realizzazione dell'intervento, ad esempio (e qualora pertinenti con l'intervento di riferimento):</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; • servizi per indagini geologiche e sismiche o operazioni di bonifica archeologica; • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. <p>In tali casi dovrà comunque essere effettuata una preventiva verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p> <p><u>E' fatto sempre divieto di finanziare le spese relative a servizi di consulenza specialistica nelle</u></p>

	<u>attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo in quanto sono considerate “assistenza tecnica”.</u>
L’incentivo al RUP, previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, rientra tra i costi ammissibili dal PNRR? In caso affermativo in quale voce del Quadro economico della Sezione Finanziaria della Scheda di Progetto, va inserito?	Per quanto concerne la voce “incentivo al RUP” (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) la stessa non è inclusa nel quadro economico dell’intervento nella sezione 2.3 della scheda progettuale. È comunque facoltà dell’amministrazione, in qualità di stazione appaltante, includerla all’interno del quadro economico relativo alla gara di appalto per i lavori, in coerenza con quanto previsto con il predetto D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nella nota esplicativa della scheda di progettazione cosa si intende per “servizi esterni o “prestazioni di servizio”, dal momento che, come da circolare, tutte le spese tecniche da imputare alla voce “Costi del personale” per la progettazione, direzione lavori e collaudo ammissibili sono riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti?	Per quanto concerne la categoria “Spese per servizi esterni”, è possibile includervi ad es. spese per servizi di consulenza specialistica che siano finalizzate alla concreta realizzazione dell’intervento, ad esempio (e qualora pertinenti con l’intervento di riferimento): <ul style="list-style-type: none"> • servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; • servizi per indagini geologiche e sismiche o operazioni di bonifica archeologica; • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. In tali casi dovrà comunque essere effettuata una preventiva verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non è inoltre possibile finanziare le spese relative a servizi di consulenza specialistica nelle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo in quanto sono considerate “assistenza tecnica”.
la voce “Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio)” può essere considerata pertanto una sorta di voce “aggiuntiva” alla voce “Costi del personale” ove ripartire ulteriori importi già consuntivati nelle spese tecniche dei QE di progetto qualora risultassero superiori al massimale previsto dalla circolare?	Si conferma che la voce “Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio)” può essere considerata una voce “aggiuntiva” alla voce “Costi del personale”. Per quanto concerne la categoria “Spese per servizi esterni”, è possibile includervi ad es. spese per servizi di consulenza specialistica che siano finalizzate alla concreta realizzazione dell’intervento, ad esempio (e qualora pertinenti con l’intervento di riferimento): <ul style="list-style-type: none"> • servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; • servizi per indagini geologiche e sismiche o operazioni di bonifica archeologica; • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

	<p>Per quanto concerne invece la voce “costi del personale”, sono da considerarsi ammissibili a valere sul PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da personale appositamente assunto a tempo determinato o da consulenti/esperti esterni; tali figure professionali devono essere specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti del Piano o a fornire consulenze specifiche funzionali alla loro realizzazione. I contratti di collaborazione eventualmente attivati dovranno essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi e potranno essere eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Ai fini della piena ammissibilità di tali spese, dovrà, comunque, essere effettuata, preventivamente al loro reclutamento, la verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già disponibili presso l’Amministrazione, seguendo le prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si rimanda, in ogni caso, alla circolare MEF-RGS 4/2022 per gli aspetti di dettaglio, anche per quanto riguarda le soglie massime in termini di percentuale e massimali di costo del personale imputabili all’interno dei quadri economici dei progetti.</p>
<p>applicando ad esempio la regola del tasso forfettario del 7% dei costi diretti ammissibili (senza necessità di elaborare una metodologia), è corretto considerare per “costi diretti ammissibili” l’importo globale del progetto (totale investimento a QE)?</p>	<p>Per “costi diretti ammissibili” è da intendersi l’importo globale del progetto (totale intervento a QE per il quale si richiede il finanziamento nell’ambito del PNRR) sottraendo ovviamente ad esso l’importo dedicato alle spese generali che verrà calcolato con la percentuale richiamata del 7% sulle altre componenti di costo progettuale.</p>
<p>I costi vanno indicati IVA esclusa tranne che nei casi in cui questa non sia detraibile?</p>	<p>È necessario sempre indicare gli importi distinguendo la quota parte relativa all’IVA, al fine di poterla tracciare all’interno del sistema informativo gestionale. Nei casi in cui l’IVA sia considerata ammissibile a valere sul PNRR, in quanto non recuperabile, è necessaria la puntuale indicazione da parte dell’Amministrazione</p>
<p>Per gli interventi avviati (in termine di esecuzione lavori) successivamente al 1° febbraio 2020, sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente al febbraio 2020? Se quanto sopra fosse confermato, nella “Sezione finanziaria: cronoprogramma” dove devono essere inserite le spese sostenute dal 1° febbraio 2020 al 31/12/2020? Nel caso in cui il punto 1. fosse confermato, il totale degli importi inseriti nella “Sezione finanziaria: cronoprogramma” sono inferiori rispetto al totale del quadro economico di progetto;</p>	<p>Si conferma il punto 1: gli interventi da candidare devono essere avviati a partire dal 1° febbraio 2020; tale condizione può essere interpretata in termini di aggiudicazione dell’appalto (che dovrà avvenire successivamente al 1° febbraio 2020), anche qualora il progetto fosse già oggetto di un primo e provvisorio decreto di finanziamento; non sono in ogni caso da ritenersi ammissibili le eventuali spese sostenute anteriormente alla data del 1° febbraio 2020. Si considerano inoltre ammissibili solo i costi sostenuti a partire dalla fase realizzativa dell’intervento: non si prendono</p>

<p>Nel caso in cui il punto 1. fosse confermato, la “SEZIONE FINANZIARIA: QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI SPESA” va compilata considerando anche le spese sostenute prima del 2020 e quindi l’importo totale deve corrispondere all’importo del QE di progetto, oppure bisogna detrarre le spese sostenute prima del 1° febbraio 2020?</p>	<p>pertanto in considerazione i costi sostenuti nelle fasi dell'affidamento, della realizzazione e dell'approvazione dei diversi livelli di progettazione necessari ad arrivare alla pubblicazione di gara. Ad esempio, per il caso sopra indicato (aggiudicazione dell'appalto successiva al 1° febbraio 2020 ma anteriore al 2021) sarebbe necessario aggiungere le colonne relative al 2020 modificando i file editabili caricati sulla pagina del MiTE dedicata al DM 191/22 per consentire la possibilità di includere la fase di aggiudicazione anteriormente al 1° trimestre 2021. Con riferimento all'ultimo punto, essendo confermato il punto 1, la sezione indicata non deve ricomprendere le spese sostenute prima del 1° febbraio 2020.</p>
--	--

4. *Abitanti equivalenti/residenti*

QUESITO	RISPOSTA
<p>Ove si parla di abitanti residenti va indicato il numero degli abitanti equivalenti?</p>	<p>Esatto. Si rimanda anche alle FAQ relative alla piattaforma</p>
<p>Durante la riunione del 26 luglio p.v. è stato chiarito che “abitante residente” va inteso quale “abitante equivalente”. Sorge un dubbio: come deve essere considerato il termine “popolazione dell’agglomerato interessata dall’intervento”?</p> <p>a. Si possono intendere tutti gli abitanti equivalenti futuri serviti dall’opera candidata?</p> <p>b. Oppure si deve intendere il delta tra il numero di AE futuri serviti dall’opera e quelli attualmente serviti dal depuratore/rete non ancora potenziato al nuovo PTA/realizzata</p>	<p>Nel caso di nuova realizzazione si deve intendere proprio il numero di nuovi A.E. serviti dall'opera stessa. In caso di miglioramento/revamping di opere esistenti si deve intendere il numero di A.E. che saranno serviti in più rispetto al numero di A.E. già serviti dall'opera prima dell'intervento</p>

5. *Anagrafica intervento / modalità compilazione*

QUESITO	RISPOSTA
<p>Tutti gli agglomerati ancora formalmente inclusi in procedura o causa, anche se riconosciuti conformi dallo Stato italiano, vanno considerati ancora oggetto di contenzioso comunitario</p>	<p>NO. Per coerenza con quanto dichiarato dallo stato membro, tali agglomerati devono ritenersi conformi anche se ancora formalmente in procedura di infrazione</p>
<p>Ove si chiede il numero degli abitanti equivalenti resi conformi a seguito della realizzazione dell’intervento è da intendersi anche il numero di abitanti equivalenti mantenuti conformi qualora la fattispecie di intervento sia “intervento teso a garantire il mantenimento della conformità i requisiti della direttiva?</p>	<p>Risposta affermativa</p>

<p>Sono ammissibili solo interventi riconducibili alla direttiva 91/271/CEE: o Inerenti agglomerati generanti un carico maggiore o uguale a 2.000ae; o Atti a portare in conformità o a mantenere in conformità rispetto alla normativa comunitaria e non quella nazionale o regionale. Utili quindi: § A mandare il conformità un agglomerato o un'area sensibile (art. 5.4) in procedura se riguardano l'articolo o gli articoli per cui l'agglomerato o l'area sono citati; § A mandare il conformità un agglomerato non in procedura se gli interventi affrontano inadeguatezze alla Direttiva legate agli artt. 3, 4 o 5; § A mantenere in conformità un agglomerato già conforme se gli interventi sono risolutivi di problematiche legate agli artt. 3, 4 o 5, ma nei limiti di tolleranza ammessi dalla CE (per l'art. 3 fino al 2% o 2000ae di carico non fognato o in IAS, per gli artt.4 e 5 fino all'1% non correttamente depurato) oppure se necessari al corretto funzionamento delle infrastrutture già operanti (opere di ammodernamento).</p>	<p>Si conferma. Rispetto all'ultimo punto elenco possono rientrare non solo opere di ammodernamento ma anche interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere in previsione della dismissione di opere al momento funzionanti ma che richiedono la loro sostituzione per garantire il mantenimento della conformità. Rispetto al carico generato dell'agglomerato, si rappresenta che nel DM 191/22 non è prevista alcuna soglia. In linea teorica sono quindi finanziabili anche interventi che servono agglomerati con un carico generato inferiore ai 2000 A.E. fermi restando tutti gli altri criteri di ammissibilità, compreso quello della soglia economica di un milione di Euro.</p>
<p>Il "Carico generato complessivo dell'agglomerato/i oggetto dell'intervento" di cui si chiede di indicare il numero degli abitanti delle varie componenti (Residenti-Fluttuanti-Produttivi) deve riferirsi a tutto l'Agglomerato o alla sola parte oggetto dell'intervento?</p>	<p>Si riferisce all'intero agglomerato</p>
<p>La "Popolazione dell'agglomerato/i interessata dall'intervento" di cui si chiede di indicare il numero abitanti residenti deve riferirsi alla quota parte della popolazione interessata dall'intervento o tutta la Popolazione dell'agglomerato?</p>	<p>Si intende la quota parte di A.E. interessati dall'intervento</p>
<p>Il "Numero di abitanti residenti conformi a seguito della realizzazione dell'intervento, in funzione dei Target intermedi e/o finali" deve riferirsi alla sola quota parte dei residenti che vengono resi conformi (in relazione all'eliminazione di SNAN) oppure alla quota parte dei residenti oggetto dell'intervento?</p>	<p>In funzione del conseguimento dei target dell'intervento, come indicato anche nell'art. 4 c. 4 del DM 191/2022, è necessario considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di abitanti residenti che vengono "resi conformi" nel caso l'intervento riguardi agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio; - il numero di abitanti residenti in agglomerati conformi per i quali il mancato intervento pregiudicherebbe lo status di conformità, nel caso di interventi che insistono su agglomerati attualmente conformi alla Dir. 91/271/CE <p>Si ricorda che, ai sensi del raggiungimento dei target di cui all'investimento 4.4 M2C4 per "abitanti residenti" va inteso "abitanti equivalenti A.E."</p>
<p>Entro il 28/02/2023 bisognerebbe inviare al MITE le specifiche da inserire negli atti di gara (è indicato nei criteri di ammissibilità della proposta, p.to 1): ma se il</p>	<p>Tale previsione è da intendersi con riferimento ai "nuovi progetti", mentre con riferimento ai progetti già avviati con gare d'appalto già aggiudicate, sarà effettuata una verifica di coerenza complessiva del</p>

<p>progetto è già stato appaltato o se è già in fase di gara quale data si deve indicare?</p>	<p>progetto e delle relative opere in corso di realizzazione con i requisiti del target M2C4-36, nello specifico, ed in generale con gli ulteriori requisiti previsti per il PNRR (es. conclusione entro l'orizzonte temporale previsto dal Piano, altri target dell'intervento, principi trasversali, ecc.);</p>
<p>Nella scheda sezione progettuale: descrizione 2 – in attuale. Cosa va indicato se l'intervento è in fase di esecuzione lavori? Si inseriscono comunque gli estremi dell'approvazione del progetto esecutivo anche se precedenti al 01/02/2020?</p>	<p>Nel caso in cui l'intervento sia in fase di esecuzione lavori, è possibile indicare la data di aggiudicazione dell'appalto, <u>che dovrà essere avvenuta successivamente al 1° febbraio 2020 pena la non ammissibilità dell'intervento.</u></p>
<p>Nella seconda tabella della Sezione finanziaria 2.3 della scheda di progetto, si fa riferimento alle sole ulteriori fonti di finanziamento, senza indicazione esplicita all'Investimento 4.4 del PNRR. Si chiede pertanto in quale sezione della scheda di progetto, l'EGATO deve indicare l'importo richiesto a valere sul PNRR, che potrà essere inferiore e/o uguale all'importo totale dell'intervento</p>	<p>L'importo richiesto a valere sul PNRR dovrà essere indicato alla voce "TOTALE", nella prima tabella della Sezione finanziaria 2.3 della scheda di progetto. Questa tabella comprende infatti tutte le spese per cui si chiede il finanziamento a valere sul PNRR, mentre la seconda tabella fa riferimento alle eventuali ulteriori fonti di finanziamento.</p>
<p>Poiché alcuni interventi proposti dall'EGATO riguardano la realizzazione contestuale sia di reti fognarie che di reti idriche, quale è il modo migliore per distinguere i relativi costi di intervento, sia sulla piattaforma che nella sezione 2.3 della scheda progettuale da allegare alla domanda, considerando che l'investimento 4.4 è relativo alle sole reti fognarie? Si deve procedere con lotti funzionali? Ovvero esplicitando la percentuale per la rete idrica a tariffa?</p>	<p>La compilazione dei dati deve riferirsi solo all'investimento 4.4; si può eventualmente procedere anche per lotti funzionali e riferendosi quindi ai soli interventi di tipo fognario-depurativo.</p>
<p>L'art. 4 comma 4 del DM riporta, nell'ultimo periodo: "Le medesime regioni e province autonome, con comunicazione separata caricata sul medesimo portale, potranno proporre anche interventi ulteriori rispetto al limite delle risorse a ciascuna assegnate, indicando l'ordine di priorità degli stessi; tali interventi verranno considerati nell'ambito di una lista di riserva, da cui attingere in caso di revoca e/o riattribuzione di parte dei fondi assegnati, oppure in caso di mancato raggiungimento dei target riepilogati in Allegato 1 tra i «criteri di ammissibilità», in quest'ultimo caso, anche in sostituzione di interventi precedentemente indicati". A tal riguardo si chiede di chiarire se gli interventi ulteriori andranno caricati sulla piattaforma comunque entro il termine del 30 settembre o saranno oggetto di un successivo caricamento. Nel primo caso si chiede di indicare in quale sezione della piattaforma ed in che modo, è possibile specificare che l'intervento fa parte della "lista prioritaria" o sulla "lista degli interventi ulteriori"</p>	<p>Il caricamento deve essere effettuato entro il 30 settembre, sia per gli interventi prioritari che per gli interventi di riserva</p>
<p>Relativamente alla durata dell'intervento, ed in considerazione dei limiti temporali imposti dalla piattaforma, nel caso di intervento con progettazione definitiva approvata prima del 1 febbraio 2020, il "numero mesi complessivi" da indicare nella scheda</p>	<p>Si conferma. Per poter essere ammesso a finanziamento deve comunque trattarsi di un intervento per cui almeno l'aggiudicazione della gara d'appalto per la relativa realizzazione deve</p>

<p>di progetto – campo durata intervento, decorre comunque dalla data del 1/2/2020 fino alla data di redazione del certificato di regolare esecuzione?</p>	<p>essere stata espletata successivamente al 1 febbraio 2020.</p>
<p>Il soggetto individuato quale delegato del Rappresentante Legale della Regione, deve essere delegato con una Delibera della Giunta Regionale o con un Decreto del Presidente della Regione o con Procura Speciale? La prima opzione di fatto esclude la possibilità di caricare sulla piattaforma la carta di identità del soggetto delegante (anche se trattasi di allegato non obbligatorio)</p>	<p>La scelta spetta alla regione ma si ritiene comunque preferibile la delega attraverso lo strumento del Decreto del Presidente della Regione.</p>
<p>Nella scheda sezione anagrafica 1 – Soggetto attuatore – Codice IPA codice assegnato all’Ente nell’ambito dell’indice delle PA. È solo per le pubbliche amministrazioni? (Per la Regione Veneto i soggetti attuatori sono le società di gestione del SII e non pubbliche amministrazioni)</p>	<p>Il Codice IPA è previsto per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, autorità di sistema portuale e autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione [articolo 2, comma 2, lettera a del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82] • Enti gestori di pubblici servizi - [articolo 2, comma 2, lettera b del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82] • Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 • Società interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico - indicate a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 • Stazioni appaltanti - individuate come le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. <p>Pertanto, qualora l’Ente in questione rientri in una di queste categorie, è necessario indicare il relativo codice IPA, in caso contrario è possibile non compilare l’apposito campo informativo.</p>

6. Modalità liquidazione e revoca finanziamento

QUESITO	RISPOSTA
Una volta individuato con apposito decreto ministeriale, l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, come avverrà il trasferimento dei fondi e la successiva rendicontazione? I fondi saranno trasferiti alle Regioni o direttamente all'EGATO?	Come indicato dall'art. 2 c. 2 del DM 191/2022, le risorse "sono assegnate mediante procedura concertativo negoziale formalizzata con la sottoscrizione di Accordi di Programma tra le parti interessate: Ministero della transizione ecologica (MITE), Regioni o Province Autonome, Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali (EGATO)". Saranno pertanto tali atti a definire le procedure di gestione finanziaria, che in ogni caso avranno come riferimento generale il DM MEF dell'11 ottobre 2021 e la circolare MEF-RGS n. 29/2022, anche al fine di garantire la disponibilità di cassa necessaria per consentire l'avvio e l'attuazione degli interventi.

7. Stato di progettazione

QUESITO	RISPOSTA
In relazione al DM 191 del 17/05/2022 Allegato 1 comma 1) "Saranno ammissibili unicamente le proposte progettuali che dimostrano di soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni" - lettera c) "Stato di progettazione: in ragione delle tempistiche di realizzazione degli interventi imposte dal PNRR sono ammessi a finanziamento solo le proposte progettuali dotate almeno di progetto definitivo": L'investimento volto ad installare un sistema di produzione di energia autonomo, è da considerarsi parte del progetto e pertanto dotato di approvazione definitiva?	In generale, ai sensi dell'art. 4 del DM 191/22, la parte di investimento dedicata alle opere per l'autoproduzione energetica dovrebbe essere dotata anch'essa di progetto definitivo, se pur non approvato (l'approvazione del progetto definitivo non è richiesta neanche con riferimento al complessivo intervento proposto).
Conferma se è sufficiente la redazione del progetto definitivo ancorché non approvato (e in tal caso quale atto va indicato come atto approvativo)	Come anticipato nel corso dell'incontro del 26/07/2022, si conferma che non è necessario che il progetto definitivo sia stato approvato "in linea tecnica" dall'Ente competente, ma è sufficiente l'asseverazione da parte del progettista.
In relazione allo stato di progettazione richiesto dall'Allegato 1 punto 1 c) del DM 191/2022, si chiede, tenuto conto che lo stesso DM non prevede espressamente l'approvazione del progetto, quale sia l'atto o il provvedimento ritenuto sufficiente e/o idoneo ad attestare che le "proposte progettuali siano dotate almeno di progetto definitivo". A tal fine si chiede se sia sufficiente che il progetto definitivo dell'intervento proposto sia stato formalmente presentato dal soggetto attuatore al soggetto competente (Ente d'Ambito) per la successiva approvazione o, in alternativa, che sia stato approvato "in linea tecnica" dall'Ente competente	Si conferma che non è necessario che il progetto definitivo sia stato approvato "in linea tecnica" dall'Ente competente, ma è sufficiente l'asseverazione da parte del progettista.